



Servizio di manutenzione triennale per due Storage Hitachi HUS150 e fornitura di un'espansione disco per uno dei due storage HUS150 installato presso la sede di Pisa del Registro.it con relativa manutenzione triennale

Lotto 1 : Manutenzione di due Storage Hitachi HUS150 – CIG 7722856E5E

Lotto 2 : Espansione disco per lo Storage Hitachi HUS150 installato presso la sede di Pisa del registro.it con relativa manutenzione triennale – CIG 7722877FB2

DISCIPLINARE DI GARA

1.	Documenti di gara	3
2.	Oggetto e specifiche dell'appalto	3
3.	Procedura di aggiudicazione	3
4.	Importo della procedura di gara	3
5.	Durata dell'appalto e tempi di consegna	4
6.	Soggetti ammessi a presentare l'offerta.....	4
7.	Requisiti di partecipazione	4
8.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	5
9.	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	5
10.	Avvalimento	6
11.	Subappalto	6
12.	Compartecipazione.....	7
13.	Soccorso istruttorio.....	7
14.	Contenuto dell'offerta	8
	Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	8
	BUSTA B – “Offerta economica”.....	11
15.	Modalità e termine di presentazione delle offerte.....	11
16.	Offerte degli operatori economici.....	11
17.	AVCPass e controllo dei requisiti	12
18.	Modifiche al contratto	12
19.	Modalità di fatturazione o pagamento	12
20.	Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatari	13
21.	Tempi di esecuzione.....	13
22.	Risoluzione del contratto	14
23.	Responsabilità dello IIT	15
24.	Trattamento dei dati personali	15
25.	Foro competente	15
26.	Responsabile Unico del Procedimento.....	15
27.	Rinvio.....	15

1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) DGUE e ALLEGATO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA;
- 4) Patto di integrità.

2. Oggetto e specifiche dell'appalto

- Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento, tramite RDO aperta su MEPA, di un Servizio di manutenzione triennale per due Storage Hitachi HUS150 e fornitura di un'espansione disco per uno dei due storage HUS150 installato presso la sede di Pisa del Registro.it con relativa manutenzione triennale, mediante due lotti :
Lotto 1 : Manutenzione triennale di due Storage Hitachi HUS150 – CIG 7722856E5E
Lotto 2 : Espansione disco per lo Storage Hitachi HUS150 installato presso la sede di Pisa del registro.it con relativa manutenzione triennale – CIG 7722877FB2
- Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico (all. 1) cui si fa integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

3. Procedura di aggiudicazione

Procedura tramite RDO in base all'art. 36 del D.lgs 50/2016 con il criterio di selezione dell'offerta del minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, anche in presenza di un'unica offerta valida purché non ritenuta inidonea dall'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non già acquisito nel corso della procedura.

Lo IIT si riserva la facoltà di non addivenire alla stipula del contratto, anche in presenza di regolare aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo.

4. Importo della procedura di gara

L'importo a base d'asta è quantificato come segue : Lotto 1 importo di base d'asta € 60.000; Lotto 2 importo di base d'asta € 40.500.

Gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il compenso sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Non saranno pertanto, in alcun modo, riconosciuti rimborsi per le spese sostenute, a qualsiasi titolo, dagli operatori economici per l'esecuzione della fornitura.

5. Durata dell'appalto e tempi di consegna

Il servizio di manutenzione dei due storage Hitachi HUS150 dovrà avere durata triennale a partire dalla data di stipula del contratto MEPA e rispettare le clausole indicate nel capitolato tecnico.

La fornitura hardware relativa all'espansione dello spazio disco per lo storage installato presso la sede di Pisa dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto MEPA. La manutenzione relativa alle componenti di espansione dello spazio disco dovrà avere durata triennale a partire dalla data di stipula del contratto MEPA.

6. Soggetti ammessi a presentare l'offerta

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, con le forme e modalità indicate nei predetti articoli, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita la partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.

Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

7. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti :

- **Requisiti di carattere generale:**

Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

• **Requisiti di idoneità:**

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice, devono essere iscritti, per attività inerenti l'oggetto del presente appalto, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per tutta la durata del contratto, i soggetti ammessi a partecipare sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati certificati, pena l'annullamento del contratto.

8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria,

artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

10. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del D.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 D.lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità

a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. Compartecipazione

Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Contenuto dell'offerta

L'Offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalle seguenti n. 2 buste virtuali:

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”.
- Busta B – “Offerta Economica”.

I soggetti interessati dovranno presentare su MEPA entro e non oltre il termine e con le modalità stabilite dal presente disciplinare, i seguenti documenti.

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta A – “Documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- a) Originale o copia autentica del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
- b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- c) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- d) Patto d'integrità;
- e) Dichiarazioni Integrative. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
 - a. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - b. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - c. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla

- determinazione della propria offerta;
- d. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010), oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- f. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, allega gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare l'indicazione del Tribunale che lo ha rilasciato nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- g. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:
- i. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ii. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- iii. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**
1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- iv. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

- norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- v. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 2. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- vi. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
1. **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 2. **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - iv. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere

conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

BUSTA B – “Offerta economica”

Nella busta B dovrà essere contenuta l'Offerta Economica indicante:

1. L'importo complessivo dell'offerta economica, con esplicita indicazione dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso;
2. la validità dell'offerta, che non può essere inferiore ai 180 giorni (centottanta giorni) decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale dell'Impresa mandataria, mentre in caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo / Consorzio medesimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore indica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che fanno parte dell'offerta economica).

15. Modalità e termine di presentazione delle offerte

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro la data e l'ora indicata nella RDO sul portale MEPA.

16. Offerte degli operatori economici

Le offerte presentate avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è obbligo di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

L'attività non comporta alcun rischio derivante da interferenze.

Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio degli aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a IIT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa.

17. AVCPass e controllo dei requisiti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, per il controllo dei requisiti generali e speciali, IIT utilizza la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa dove dovranno essere inseriti anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

18. Modifiche al contratto

Le modifiche al contratto potranno essere effettuate da IIT secondo quanto disposto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

19. Modalità di fatturazione o pagamento

Lo IIT provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data del positivo esito della verifica di conformità del servizio.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Si specifica che la fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- il CIG lotto 1 : 7722856E5E e lotto 2 : 7722877FB2;
- il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;
- IIT C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- l'oggetto del servizio;
- il periodo di riferimento del servizio svolto;
- il "Commodity code" (in caso di operatori economici stranieri).

Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Le fatture sono soggette a split payment. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.

Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'IIT gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

20. Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatari

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quelle forniture oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
- All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività. L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza all'appalto, qualunque sia la natura o la causa.

L'aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di IIT ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali.

Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare allo IIT, tramite PEC (protocollo.iit@pec.cnr.it), ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

21. Tempi di esecuzione

Al fine di garantire l'ottimale fruibilità della fornitura, l'aggiudicatario si impegna a fornire quanto richiesto dallo IIT nel rispetto dei termini previsti dal presente disciplinare.

L'operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento dell'oggetto del contratto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità

ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente.

22. Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, lo IIT, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
- c) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste di IIT; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell'eseguire la prestazione richiesta.

In caso di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento da parte dello IIT delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto e nel presente disciplinare.

In caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dello IIT di procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di indire una nuova procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, lo IIT si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:

- d) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- f) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- g) per violazione degli obblighi di riservatezza;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
- i) qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- j) per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

Ove lo IIT ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore dello IIT.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dello IIT di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dallo IIT rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

23. Responsabilità dello IIT

Lo IIT è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dei fornitori durante l'esecuzione del contratto, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo contrattuale.

Lo IIT è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre a carico del fornitore i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

24. Trattamento dei dati personali

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GDPR 2016/679.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Istituto di Informatica e Telematica, responsabile del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui agli artt: 15-22 del GDPR.

25. Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto fra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

26. Responsabile Unico del Procedimento

Si dà atto che il responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Maurizio Martinelli

27. Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto negli allegati della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Istituto di Informatica e Telematica

Il Direttore

Dott. Domenico Laforenza

(FIRMA DIGITALE)